



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SENTIERO SELVAGGIO DI VENARIA REALE ASD - APS

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati

del 3 novembre 2023



INDICE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	Art. 15 - Consiglio Direttivo
Art. 2 - Scopi e finalità	Art. 16 - Obblighi di comunicazione
Art. 3 - Attività	Art. 17 - Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 4 - Affiliazione	Art. 18 - Segretario e Tesoriere
Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche	Art. 19 - Presidente onorario
Art. 6 - Soci	Art. 20 - Organo di Controllo
Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci	Art. 21 - I tesserati
Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci	Art. 22 - Rappresentante degli atleti e dei tecnici
Art. 9 - Impegni	Art. 23 - Comitati tecnici
Art. 10 - Quota Associativa	Art. 24 - Libri Sociali
Art. 11 - Organi dell'Associazione	Art. 25 - Pubblicità e trasparenza
Art. 12 - Assemblea dei Soci	Art. 26 - Scioglimento
Art. 13 - Assemblea Ordinaria dei Soci	Art. 27 - Regolamenti Interni
Art. 14 - Assemblea Straordinaria dei Soci	Art. 28 - Norme finali



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), ed al D.Lvo 36/21 l'Associazione "Sentiero Selvaggio di Venaria Reale" e di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come dall' acronimo ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) che potrà essere utilizzato unicamente dopo l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venaria Reale in Via Cavallo n 38. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 27.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco e in più generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 4, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
4. L'Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco compresa l'attività paralimpica.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui alle lettere : D) T) L) I) K). Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:
 - lett. D) attività culturali di interesse sociale con finalità educative,
 - lett. T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,
 - lett. L) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,

- 
- lett. I) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
 - lett. K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del terzo settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
 3. Le attività di cui al/ai comma/comma precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
 8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice del terzo settore e dal D.Lvo 36/2021 e s.mm.ii. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 9. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
 10. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021
 11. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021
 12. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021
 13. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015

Art. 4 – Affiliazione

1. L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte



- le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
 5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss. mm. ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per le loro attuazioni.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è



esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
7. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
8. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
9. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
10. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
11. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile.
12. Si rimanda al regolamento interno dell'associazione l'elenco delle diverse categorie associative.
13. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.



14. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
15. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
16. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
17. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - se maggiorenni : di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - se maggiorenni: di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; alle assemblee vengono inoltre convocati anche i soci minorenni , che vengono rappresentati con diritto di voto dall' esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.
4. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 9 - Impegni

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

Art. 10 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 ottobre, la quota associativa annuale per l'anno successivo nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.



Art. 11 - Organi dell'Associazione.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - l'assemblea generale degli associati;
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
5. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati maggiorenni scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per tramite dell'esercente la potestà genitoriale, come indicato nel precedente art. 8.2
6. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;



- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
 - delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti a maggioranza tra i soci maggiorenni che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. I componenti l'organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo.
3. L'assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e con le stesse modalità affida ad un proprio componente la carica di Tesoriere e di Dirigente Responsabile.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio



Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci e secondo le previsioni dell'art. 3 c.4 e 5 del presente statuto.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- procede alla convocazione dell'assemblea degli associati e nell'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea degli associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli associati da ratificare in assemblea ordinaria;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad associati o professionisti esterni;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 D.Lgs. 36/2021,
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'assemblea degli associati;
- stabilisce il programma di attività dell'associazione;
- assume le decisioni inerenti il coordinamento dei volontari nonché la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività dell'associazione.
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;



- stabilisce le norme per l'uso di impianti e attrezzature,
 - compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei suoi componenti.
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 17. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

Art. 16 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

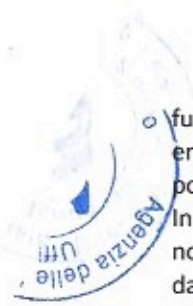
Art. 17 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno con la maggioranza dei voti, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea degli associati;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto



o funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Art. 18 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 20 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,5 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 13 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 4 (quattro) volte consecutive.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 21 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - atleti;
 - dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - giudici/arbitri;
 - dirigenti;
 - tecnici, istruttori;
 - altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art. 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 23 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 24 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 25 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta



straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 – Regolamenti Interni

1. Al fine di disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Art. 28- Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione straordinaria del 3 novembre 2023

Emilio Fanti (Presidente)

Zaverio Frasca (Vice-Presidente)

Caterina Balestro (Segretario)

